

FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
PEGNO DI TITOLI O VALORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Società cooperativa

Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR)

Tel.: 0575-78761 - Fax: 0575-789889

E-mail: info@bancadianghiariestia.it - Sito internet: www.bancadianghiariestia.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Arezzo n. 01622460515

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5407 - cod. ABI 08345

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161109

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Da compilare nel caso di offerta fuori sede

Timbro e firma del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Qualifica del soggetto che consegna il modulo:

Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato:

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo e copia del documento "Principale diritti del cliente" dal soggetto sopra indicato.

Data _____ Firma cliente _____

CHE COS'E' IL PEGNO DI TITOLI O VALORI

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Quando vengono dati in pegno **strumenti finanziari** (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).

Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito).

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

| <i>SPESE</i> | <i>IMPORTO</i> |
|-------------------------|---|
| Oneri fiscali | Nella misura fissata dall'Amministrazione Finanziaria |
| Spese per comunicazioni | € 2,00 |

Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in deposito a custodia, si applicano le condizioni disciplinate dall'apposito foglio informativo relativo al deposito titoli.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorativa vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di dieci giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR), o per via telematica all'indirizzo ispettorato@bancadianghiariestia.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Mediazione obbligatoria

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, egli deve preventivamente, pena

l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Strumenti finanziari | Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza. |
| Strumenti finanziari dematerializzati | Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili. |
| Gestione accentrata | Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. |
| Realizzazione del pegno Espropriazione | Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato. |
| Terzo costituente | Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca. |
| Insolvenza Inadempimento | Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. |